



COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

Via D. Alighieri 210 – C.A.P. 37043 - Codice Fiscale 82005890239 - Partita I.V.A. 01640550230

N. di protocollo

ordinanza n° 21/2022 Castagnaro li

10-10-2022

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente di inagibilità, "messa in sicurezza - smaltimento-bonifica di materiale in cemento amianto", di immobile ad uso produttivo in disuso per la parte oggetto di incendio, ubicato in Menà di Castagnaro -Via Sant' Agostino al civico n° 475 - distinto al N.C.E.U - del Comune- al foglio 19 mappale n° 367;

IL SINDACO

Premesso che in data 03-10-2022 prot. n° 8198 risulta pervenuta dal Comando Vigili Del Fuoco Di Verona la nota prot. n° 18799 del 01-10-2022 con la quale, "comunicasi" che il giorno 01-10-2022 alle ore 08.26 personale di questo Comando è intervenuto per un incendio di un capannone industriale in disuso ubicato in Menà di Castagnaro in Via Sant'Agostino n° 475, distinto al N.C.E.U del Comune di Castagnaro al foglio 19 mappale n° 367, di cui uno dei proprietari risulta essere il Sig. Bonetto Gustavo residente in Menà di Castagnaro - Via Piazza Padre Orfeo Mantovani n° 99;

Visto che dalla nota dei Vigili Del Fuoco suddetta, "terminate le operazioni di spegnimento dell'incendio" si notava che la copertura del capannone per circa **mq.1.600,00** era realizzata con lastre presumibilmente in amianto e che l'incendio nella parte, "porzione" interna della copertura ha interessato un area di circa **mq.10.00**.

Visto la nota dell'ARPAV prot. n° 0087341 del 04-10-2022, pervenuta agli atti Comunali il 04-10-2022 prot. n°7647, che contiene le prescrizioni tecniche/ambientali di seguito elencate a cui la Società proprietaria dovrà ottemperare;

Effettuate le opportune visure catastali e visure camerali, al fine di accertarne la proprietà dell'immobile ubicato in Menà di Castagnaro Via Sant'Agostino n° 475;

Visto che dalle suddette visure "catastali" l'immobile risulta di proprietà della Società DIARCA – S.r.L con sede in Menà di Castagnaro Via Sant' Agostino n° 475;

Visto che dalla visura camerale della Società DIARCA S.R.L emerge che i titolari risultano essere i seguenti:

- **Sig. Bonetto Silvano** residente in Menà di Castagnaro Piazza Padre Orfeo Mantovani n° 99;
- **Sig. Bonetto Gustavo** residente in Castagnaro Via Cimitero n° 131;

Visto che emerge la necessità ai fini della incolumità delle persone e per la preservazione del bene della emissione della presente ordinanza al fine di dichiarare l'inagibilità della unità immobiliare con destinazione produttiva in disuso per la parte oggetto di incendio, ubicata e distinta al catasto del Comune di Castagnaro come in premessa indicato, sino alla esecuzione delle idonee opere di immediata messa in sicurezza-smaltimento del materiale in amianto, ripristino e consolidamento di parte delle strutture "danneggiate oggetto di incendio" ed affinché siano adottati tutti i provvedimenti immediati e risolutivi che possono garantire definitivamente l'incolumità delle persone e la preservazione del bene nonché per ordinare le necessarie verifiche tecniche e lavori di manutenzione e consolidamento della copertura che riconducano l'immobile interessato alle ordinarie condizioni di salubrità - sicurezza statica ed igiene;

- **Ritenuto** che in questo caso ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, legato all'interesse pubblico inteso alla tutela della pubblica incolumità e che pertanto non si procede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n° 241/90 e sue successive modificazioni;
- **Al fine** di salvaguardare la privata e pubblica incolumità;
- **Visto** il Decreto Legislativo n° 267 del 18-08-2000;
- **Visto** il Dec .Lgs n°152/2006;
- **Visto** il DPR n° 380/2001;
- **Visto** l'art. 54 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali a del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

DICHIARA

Per quanto sopra, l'inagibilità parziale per la parte interessata dall'incendio in premessa citato "dell'immobile produttivo in disuso", ubicato in Menà di Castagnaro Via Sant' Agostino n° 475 – distinto al N.C.E.U- Foglio 19 mappale n° 367,

ORDINA

- **Sin d'ora "a decorrere dal giorno di notifica della presente ordinanza" ai proprietari e a chiunque a qualunque titolo**, il non utilizzo dell'immobile produttivo in disuso per la parte interessata oggetto di incendio (immobile distinto al N.C.E.U del Comune di Castagnaro come in premessa indicato ubicato in Via sant' Agostino), sino al perdurare delle condizioni rilevate e fino a quando non verranno ripristinate le normali condizioni di sicurezza statica-salubrità-igiene-smaltimento/bonifica del materiale in cemento amianto dell'immobile per la porzione oggetto di incendio, come previsto dall'art. 24 del D.P.R n° 380/2001 e Decreto Leg.vo 152/2006 art.192- e successive modificazioni.
- **Sin d'ora** l'apposizione di opportuna cartellonistica di sicurezza, che avvisi e renda edotto chiunque dello stato di pericolo dell'immobile per la parte oggetto di incendio ed il contestuale divieto di accesso allo stesso.

DISPONE

Alla **Società DIARCA** – S.r.L con sede in Menà di Castagnaro Via Sant' Agostino n° 475 , proprietaria dell'immobile e titolari:

- **Sig. Bonetto Silvano** residente in Menà di Castagnaro Piazza Padre Orfeo Mantovani n° 99;
- **Sig. Bonetto Gustavo** residente in Castagnaro Via Cimitero n° 131;

- **l'immediata messa in sicurezza a scopo precauzionale "e/o comunque entro 60 giorni decorrenti dalla notifica della presente ordinanza"** dell'intera area interessata dall'evento, di tutta l'area in cui è rilevabile la presenza di pezzi o frammenti della copertura in materiale contenente amianto, nonché la messa in sicurezza della medesima copertura danneggiata;

- **la bonifica immediata "e/o, comunque entro 60 giorni decorrenti dalla notifica della presente ordinanza"** privilegiandone la rimozione, della copertura in cemento amianto danneggiata qualora lo stato di degrado risulti essere superiore al 10% della superficie totale;

- **l'immediata rimozione "e/o comunque entro 60 giorni decorrenti dalla notifica della presente ordinanza"**, e/o avvio delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti presenti in ambiente esterno, il ripristino dello stato dei luoghi, così come previsto dall'art. 192 comma 3 del Dec. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

- qualora nell'ambito delle operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti siano presenti frammenti di materiale contenente amianto e/o nell'ambito delle operazioni di bonifica della copertura, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 250 o di cui all'art. 256 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che prevedono rispettivamente a seconda dei casi la predisposizione preventiva della "Notifica" del "Piano di lavoro" da parte del soggetto deputato all'esecuzione di tali operazioni (regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 10) con contestuale invio dello stesso allo SPISAL dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, - all'Ufficio Tecnico Comunale di codesto Comune, nei tempi e con le modalità previste nel Decreto stesso ed eventuale documentazione trasmessa come previsto anche all'art. 192, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, così come sopra proposto;

- **l'invio presso L'Ufficio Tecnico Comunale di codesto Comune, una volta terminati i lavori, di completa e precisa relazione che attesti l'avvenuto corretto smaltimento dei rifiuti oggetto di rimozione.**

- **L'immediato invio** all'Ufficio Tecnico Comunale di Codesto Comune, **"e/o entro 60 giorni decorrenti dalla notifica della presente ordinanza"** di una relazione redatta da un tecnico abilitato alla professione che illustri il reale stato di degrado della copertura stessa dell'immobile e indichi gli accorgimenti che la proprietà intende porre in essere nell'immediato, come conseguenza dell'esito del processo di analisi, in virtù dei compiti di controllo sullo stato di conservazione dei materiali contenenti amianto presenti nell'edificio come previsto dal D.M. 06/09/1994 e D.G.R.V. 15 marzo 2011, n. 265 "che affidano agli stessi proprietari degli immobili", la relazione stessa dovrà contenere ed evidenziare la percentuale di danneggiamento **subito dalla copertura in cemento amianto sovrastante il locale in questione e nel caso abbia coinvolto una superficie inferiore al 10%, rispetto alla superficie totale.** (Come strumento operativo di valutazione si prescrive la determinazione dell'Indice di Degrado -ID- di cui al protocollo disposto dall'Appendice 2.I della sopra richiamata D.G.R.V. 265/2011).Il protocollo si compone di una serie di parametri di verifica ai quali assegnare un punteggio. I valori di ogni singolo parametro vengono sommati tra loro, ad eccezione dell'indice di vetustà (I), ossia l'età della copertura, che invece è il fattore moltiplicativo della somma degli altri indicatori. Il risultato della formula è denominato "Indice di Degrado" I.D e le azioni

conseguenti da intraprendere in relazione al valore determinato dall'Indice di Degrado sono riportate nella tabella che segue che esprime la correlazione, prevista dal protocollo sopra citato, tra l'Indice di Degrado [ID] e le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica da intraprendere.

ID inferiore o uguale a 25	Nessun intervento di bonifica. E' prevista la rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza biennale
ID compreso tra 25 e 44	Esecuzione della bonifica entro 3 anni
ID uguale o maggiore a 45	Rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi

Per quanto riguarda i materiali contenenti amianto in ambiente interno (*Appendice 2, II - Sistema di valutazione del rischio versar*) la D.GR.V. 265/2011 individua come sistema di valutazione del rischio il metodo "VERSAR" (Springfield, Virginia). Gli indicatori considerati da tale sistema fanno capo a due distinte tipologie di parametri: fattori di danno e fattori di esposizione. A ciascun parametro viene attribuito un punteggio stabilito in modo da limitare la variabilità dovuta alla soggettività del rilevatore. Riportando la somma dei punteggi su grafico si determina la classe di urgenza per l'intervento correttivo.

- Entro **"6 mesi decorrenti dalla notifica della presente ordinanza"** dovrà essere trasmesso all' Ufficio Tecnico Comunale di Codesto Comune un **approfondito verbale di verifica tecnica degli impianti in essere di cui al D.M n° 37/2008, nessuno escluso, ed un verbale di idoneità statica**, eseguito da parte di tecnici qualificati, per la porzione di immobile oggetto di incendio, il tutto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito, che attesti le condizioni statiche di igiene e salubrità previste dall'art. 24 del D.P.R. n° 380/2001;
- **Di dare atto sin d'ora** che l'immobile come sopra ubicato e catastalmente distinto, rimarrà inagibile per la parte interessata dall'incendio e interdetto a chiunque, (situazione da mantenere fintantoché sarà depositata all'Ufficio Tecnico Comunale di Codesto Comune tutta la documentazione in premessa citata che attesti la sua idoneità statica e salubrità del locale- bonifica smaltimento del materiale in cemento amianto, il tutto secondo la vigente normativa di cui " all'art. 24 del DPR n° 380/2001 e Dec.Lgs. n°152/2006 art. 192 " .

DISPONE

- La notifica della presente ordinanza alla Società:
- **DIARCA – S.r.L** con sede in Menà di Castagnaro Via Sant' Agostino n° 475 e titolari seguenti:
 - **Sig. Bonetto Silvano** residente in Menà di Castagnaro Piazza Padre Orfeo Mantovani n° 99;
 - **Sig. Bonetto Gustavo** residente in Castagnaro Via Cimitero n° 131;

AVVERTE

Che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Castagnaro Li 10-10-2022



Il Sindaco
Formigaro Christian